

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio

PR FSE+ Sicilia 2021-2027

Avviso n. 15/2024 per il finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca in Sicilia

A.A. 2024/2025 Prima finestra

A.A. 2025/2026 Seconda finestra

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027

Priorità 2: Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico: ESO 4.7

Azione: Potenziamento dei percorsi di alta formazione

Codice settore Intervento: 150. Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

Indice

Articolo 1	– PREMESSA	4
Articolo 2	- OGGETTO E FINALITÀ	5
Articolo 3	- RISORSE	6
Articolo 4	- SOGGETTI PROPONENTI	8
Articolo 5	- DESTINATARI	9
Articolo 6	– CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI	9
Articolo 7	- TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	11
Articolo 8	- ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	12
Articolo 9	- OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO	15
Articolo 10	- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	15
Articolo 11	- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
Articolo 12	- GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI	16
Articolo 13	- NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	18
Articolo 14	- CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	21
Articolo 15	– PRINCIPI ORIZZONTALI	21
Articolo 16	– INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	22
Articolo 17	- PROPRIETÀ DEI PRODOTTI	23
Articolo 18	- CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY	23
Articolo 19	- INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	23
Articolo 20	- RESPONSABILE E TERMINE DEL PROCEDIMENTO	23
Articolo 21	- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	23
Articolo 22	– FORO COMPETENTE	24
Articolo 23	- ALLEGATI	24

Scheda Sintetica avviso

Priorità 2 - "ISTRUZIONE E FORMAZIONE".

Obiettivo specifico "Promuovere apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)". (ESO 4.7)

Codice settore intervento - 150. Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

Azione "Potenziamento dei percorsi di alta formazione"

Tipologia avviso: Avviso con più finestre di presentazione

Tipologia di soggetti che possono presentare domanda di finanziamento: Università statali e non statali con sede operativa ed amministrativa in Sicilia.

Importo totale del sostegno previsto dall'Avviso: € 27.720.000,00 (€ 13.860.000,00 I Finestra A.A. 2024-25; € 13.860.000,00 II Finestra A.A. 2025-26)

Data apertura prevista: anno 2024 - II quadrimestre

Area geografica interessata: tutto il territorio della Regione Sicilia

Direzione Generale referente: Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

Contatti del Dipartimento: mail servizio3.istruzione@regione.sicilia.it;
pec dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it .

Articolo 1 – PREMESSA

1. La Regione Siciliana si propone di sostenere la promozione dell’alta formazione e della specializzazione post-laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni di innovazione e specializzazione intelligente del mercato del lavoro siciliano, al fine di contribuire a sostenere lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, sulla sostenibilità sociale e ambientale, secondo quanto definito nella Strategia Regionale dell’innovazione per la Specializzazione Intelligente (S3 Sicilia) 2021-2027 della Regione Siciliana, e in coerenza con gli obiettivi della Politica di coesione 2021-2027. Al conseguimento di questi ultimi concorre il Programma nazionale di Ricerca (PNR) 2021-2027 dove trovano sintesi i contributi della ricerca al Sistema Paese per prevenire e affrontare situazioni di emergenza, favorire la sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale, quali presupposti per la crescita e migliorando la qualità di vita dei cittadini.
2. Tale area di intervento trova coerenza con quanto previsto nel Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027 (PR), nell’ambito della Priorità 2 “Istruzione e formazione”, Obiettivo specifico ESO 4.7 “Promuovere apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)”, Azione “Potenziamento dei percorsi di alta formazione”. Gli interventi si collocano in continuità con quanto attuato nel PO FSE Sicilia 2014-2020 e nel POC Sicilia 2014/2020 (POC) – Asse 5. Nella seguente tabella si riassumono gli obiettivi e le azioni del PR FSE+ sopra richiamato a cui si riferiscono gli interventi dell’Avviso.

PR FSE+ Sicilia 2021/27 - Riferimenti programmatici avviso				
Priorità	Obiettivo specifico	Codice settore intervento	Azione	Indicatori del PR per ESO4.7
Priorità 2 Istruzione e Formazione	ESO4.7 “Promuovere apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)”.	150. Sostegno all’istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	Azione “Potenziamento dei percorsi di alta formazione”.	Indicatore di output: EECO09+10+11 Partecipanti di tutti i livelli di istruzione. Indicatore di risultato: EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all’intervento

3. Gli interventi oggetto dell’Avviso possono concorrere agli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024 (c.d. «regolamento STEP»), che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). In particolare, l’Avviso può fornire un contributo significativo allo sviluppo di conoscenze e competenze specialistiche di alta formazione e di ricerca essenziali anche per la valorizzazione delle capacità dell’Unione in materia di tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech», tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, biotecnologie, in modo da sostenere direttamente la crescita e la competitività dei settori strategici dell’Unione per realizzare pienamente le transizioni verde e digitale.

4. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni selezionate si realizzano nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2021/1060 e 2021/1057 che sottendono il PR FSE+ Sicilia 2021/27 e la nuova politica di coesione. L'Avviso è attuato nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 in data 13 dicembre 2022, del Si.Ge.Co., del Manuale delle procedure e del Vademecum per l'attuazione del Programma. La Regione Siciliana effettuerà l'attività di controllo secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure in conformità a quanto previsto dall'art. 74 comma 2 del Reg. UE 2021/1060.
5. L'Avviso prevede, relativamente alle procedure di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento, l'applicazione dei Principi Orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 specificatamente contemplati dal PR FSE+ di non discriminazione, trasparenza, pari opportunità, parità di genere, accessibilità per le persone con disabilità, sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale (cd. DNSH).
6. In coerenza con gli indirizzi della Legge regionale n. 10 del 20/06/2019 "Disposizioni in materia di diritto allo studio", il presente Avviso sostiene i percorsi di alta formazione specialistica e favorisce l'accesso e il raggiungimento dei livelli più alti degli studi e di specializzazione tenendo conto delle capacità personali e di merito oltre che di specifiche condizioni di svantaggio.
7. Il sostegno di cui all'Avviso si configura quale "Sovvenzione" (art. 53 Reg. 1060/2021).
8. L'Avviso non prevede alcun aiuto di stato.
9. La struttura dell'Amministrazione Regionale responsabile del presente Avviso è il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana (di seguito, anche, il "Dipartimento"), Servizio 3 – Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. L'avviso concorre al perseguimento delle seguenti finalità:
 - (i) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria, con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione di livello universitario o equivalente;
 - (ii) promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo;
 - (iii) innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo sostenendo l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca in grado di fornire competenze per lo sviluppo economico orientate all'innovazione e alla specializzazione, ed alla sostenibilità sociale e ambientale;
 - (iv) sostenere la competitività del sistema regionale e l'occupazione mediante la valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e della ricerca, la loro messa in rete e la spinta verso le riforme e l'innovazione, l'internazionalizzazione dei processi di ricerca e della qualificazione delle professioni di grado elevato;
 - (v) promuovere forme collaborative tra le Istituzioni di alta formazione che rilasciano il Titolo di Dottorato di ricerca (Università) e altri soggetti qualificati della ricerca, aventi ad oggetto i percorsi di dottorato di ricerca (Ph.D.);

- (vi) promuovere l'accesso all'istruzione superiore e consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, realizzando il principio di uguaglianza dei cittadini anche mediante la rimozione di ostacoli di carattere sociale o economico;
2. Al fine di perseguire tali finalità, la Regione intende finanziare borse di dottorato di ricerca regionali ("**Borse**" o "**Borse di Dottorato**") di durata triennale, per la frequenza di percorsi di dottorato negli A.A. 2024/2025 e 2025/2026 (rispettivamente 40° e 41° ciclo dottorale), con le caratteristiche indicate al successivo art. 6.
 3. La fruizione delle Borse regionali comporta l'obbligo di svolgere un periodo di studio e ricerca all'estero di durata non inferiore a 8 mesi e non superiore a 12 mesi (con almeno due periodi continuativi di almeno 4 mesi), la cui coerenza con il percorso di studio del dottorando sia attestata dal Coordinatore del percorso e preventivamente comunicata al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
 4. Una quota di Borse regionali sono rivolte al potenziamento dell'offerta di percorsi dottorali, funzionali all'innalzamento di competenze di alta specializzazione, in collaborazione con gli altri soggetti qualificati della Ricerca operanti in Sicilia (Enti pubblici di Ricerca - EPR, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS, Organismi di Ricerca - OdR) e, altresì, ad offrire l'opportunità di una maggiore presenza delle Università siciliane nei corsi di dottorato di interesse nazionale (DIN);
 5. Per le finalità sopra richiamate, le Borse di Dottorato rappresentano un'offerta aggiuntiva e non sostitutiva delle borse finanziate dalle Università con riferimento ai cicli dottorali cui l'Avviso si rivolge.

Articolo 3 - RISORSE

1. Le risorse finalizzate al finanziamento delle Borse regionali di Dottorato di ricerca di cui al presente Avviso ammontano ad **€ 27.720.000,00** (euro ventisettemilionisettecentoventimila/00) e sono ripartite su due finestre di presentazione, come segue:

€ 13.860.000,00	A.A. 2024-25 I finestra di presentazione
€ 13.860.000,00	A.A. 2025-26 II finestra di presentazione

2. Tali risorse sono individuate sulla dotazione del Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027, Priorità 2 Istruzione e Formazione, Obiettivo specifico ESO4.7 – Azione "Potenziamento dei percorsi di alta formazione", nella quale si collocano gli interventi oggetto del presente avviso.
3. La dotazione di cui sopra, per ciascuna finestra, è destinata ad interventi delle Università per distinte tipologie di borse regionali di dottorato di ricerca e attività, come di seguito specificato:
 - a) € 4.800.000,00 per l'attivazione di borse regionali di dottorato di ricerca nell'ambito dell'offerta dottorale annuale delle Università (borse tipologia A);
 - b) € 4.800.000,00 per borse regionali di dottorato di ricerca in co-tutoraggio con Enti di Ricerca pubblici, IRCCS o altri Organismi di Ricerca di elevata qualificazione aventi sede operativa e di ricerca nel territorio della regione Sicilia dotate di strutture e attrezzature scientifiche e di ricerca (borse tipologia B); tali borse con tematica definita congiuntamente con l'EPR/IRCCS/OdR, devono essere obbligatoriamente presentate in numero almeno pari a quelle di tipologia A.

- c) € 3.600.000,00 per borse regionali di dottorato di ricerca a sostegno dei corsi di dottorato di interesse nazionale (DIN) aventi sede amministrativa in una delle Università siciliane, anche a sostegno della partecipazione di altre Università siciliane aderenti (borse tipologia C);
- d) € 660.000,00 per attività di supporto alla “Governance e di formazione delle competenze trasversali dei dottorandi”, di cui ciascuna Università potrà fruire in misura non superiore al 5% dell’importo assegnato per le borse regionali di dottorato di ricerca (Governance - D).

- 4. Il finanziamento delle borse regionali di dottorato di ricerca dovrà rispettare il principio generale di aggiuntività rispetto all’offerta dottorale annuale complessiva di ciascun Soggetto.
- 5. La Regione, al fine di assicurare una equa ripartizione delle Borse di Dottorato, stabilisce il numero massimo di borse di tipologia A e B da attribuire alle Università regionali sulla base della **classe dimensionale di appartenenza** in termini di studenti iscritti per l’A.A. 2022/23 nelle sedi amministrative ed operative ricadenti nel territorio regionale risultanti dai dati delle statistiche ufficiali del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR - www.ustat.it), come evidenziato nella seguente tabella:

Tabella 1 – Numero di borse di dottorato per classe dimensionale delle Università

Classi Dimensionali Università <i>(Studenti iscritti A.A. 2022/23)</i>	Numero massimo borse regionali per classe dimensionale (*)
Superiore a 40.000	44
Inferiore a 40.000 e fino a 30.000	40
Inferiore a 30.000 e fino a 20.000	30
Inferiore a 20.000 e fino a 10.000	20
Inferiore a 10.000 e fino a 2.000	10
Inferiore a 2.000	4

(*) L’Università deve prevedere almeno per la metà del numero totale di borse regionali indicato nella tabella 1, il co-tutoraggio con EPR/IRCCS/OdR.

- 6. Al fine di sostenere la centralità delle Università siciliane nell’ambito dei corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all’art. 11 del Decreto MUR 226/2021 (c.d. “DIN”), la Regione Siciliana prevede il finanziamento di un numero massimo di **45** borse regionali di dottorato (borse tipologia C). Le Università potranno richiedere un numero massimo di 15 borse moltiplicato per il numero di corsi di dottorato di interesse nazionale di cui sono sede amministrativa. Per ciascun corso di dottorato di interesse nazionale, l’Università sede amministrativa potrà destinare fino a 5 borse regionali ad altre Università siciliane aderenti al medesimo Dottorato nazionale. Nel caso di richieste superiori al numero massimo complessivo di borse previsto dal presente Avviso, l’Amministrazione si riserva di assegnare dette borse regionali a ciascun soggetto in proporzione al numero di corsi di dottorato DIN e al numero di borse richieste.
- 7. Il valore massimo del finanziamento di ogni borsa regionale di dottorato di ricerca, come specificato al successivo art. 12, è pari ad € 71.660,46 nel caso di durata minima del periodo all’estero di 8 mesi, e di € 74.999,82 nel caso di durata del periodo all’estero di 12 mesi. Nel caso di Dottorati di interesse

- nazionale il finanziamento di ciascuna borsa è pari a € 76.533,36 nel caso di durata minima del periodo all'estero di 8 mesi, e di € 79.872,72 nel caso di durata del periodo all'estero di 12 mesi. Non potranno essere concessi finanziamenti per borse regionali di dottorato di ricerca per un numero superiore a quello massimo previsto per la singola classe dimensionale di cui al precedente punto 5 e a quanto previsto per i Dottorati nazionali di cui al precedente punto 6, fermo restando l'obbligo per le Università di un numero di borse di tipologia B almeno pari a quello di tipologia A. Potrà essere finanziato solo un numero intero di borse regionali di dottorato di ricerca e, pertanto, non è ammesso il finanziamento di borse parziali.
8. La dotazione finanziaria destinata alle diverse tipologie di borse ed attività è vincolata al finanziamento delle stesse e, pertanto, non è ammesso il trasferimento da una tipologia all'altra, nè da una tipologia di borsa all'attività di Governance.
 9. Nel caso in cui siano richieste borse di tipologia B (co-tutoraggio) in numero inferiore a quelle di tipologia A, l'Amministrazione provvederà a rideterminare in riduzione il numero delle borse di tipologia A nel rispetto del vincolo obbligatorio di pari numero tra le due tipologie (in tal caso, il numero massimo di borse di tipologia A che potrà essere finanziato sarà pari al numero di quelle di tipologia B);
 10. L'Amministrazione si riserva la possibilità, in ogni fase del procedimento di rimodulare in riduzione la dotazione di cui al punto 1.
 11. Le risorse eventualmente non assegnate nella prima finestra, costituiscono economie riprogrammabili da parte dell'Amministrazione e potranno, ad insindacabile giudizio della stessa, essere utilizzate ad incremento della dotazione della seconda finestra per una o più tipologie di borse, senza che i potenziali beneficiari possano avanzare alcuna pretesa.
 12. L'Amministrazione si riserva, altresì, di reimputare le risorse destinate al presente Avviso su altre fonti di finanziamento e/o su altri Programmi comunitari, nazionali o regionali coerenti con le finalità di cui al precedente articolo 2.
 13. Per le attività finanziate nell'ambito dell'avviso vige il divieto del doppio finanziamento.

Articolo 4 - SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con sede operativa ed amministrativa in Sicilia ("Università").
2. I soggetti proponenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dell'accreditamento regionale ai sensi del "Regolamento Accreditamento 2015", macrotipologia C - Formazione Superiore – D.P. Reg. n. 25 del 30/10/2015 e s.m.i..
3. I corsi di dottorato per i quali si chiede l'ammissione a finanziamento delle borse regionali ed oggetto della proposta progettuale devono essere rispondenti a quanto previsto al successivo art. 6, e devono, a pena di esclusione, essere accreditati ai sensi del Decreto MUR 226/2021, ovvero in alternativa, essere oggetto, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, di richiesta di accreditamento ministeriale. In ogni caso, l'accreditamento ministeriale dovrà essere posseduto prima dell'avvio del corso.
4. Non sono ammesse le Università telematiche.
5. Con riferimento alla II Finestra di presentazione (A.A. 2025-2026) i soggetti di cui sopra potranno partecipare a condizione di aver avviato regolarmente i progetti finanziati sulla I finestra e aver richiesto l'erogazione del primo acconto, altresì, di aver adempiuto regolarmente alle scadenze di monitoraggio periodico avendo caricato e validato sul SI1420 il correlato avanzamento di attività.

Articolo 5 - DESTINATARI

1. I destinatari delle proposte progettuali sono i laureati nati o residenti in Sicilia alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Dipartimento, selezionati nell'ambito delle procedure poste in essere dall'Università proponente ed utilmente classificati ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e dell'assegnazione della borsa regionale, per l'anno accademico di riferimento (A.A. 2024/25 per la I finestra, 40° ciclo - e A.A. 2025/26 per la II finestra, 41° ciclo), i quali devono avere un'età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso di dottorato.
2. Tutti i destinatari di cui al precedente punto 1, dovranno dichiarare:
 - la propria disponibilità ad effettuare un soggiorno di studio e ricerca all'estero per il periodo obbligatorio previsto dal presente avviso per il percorso di dottorato di ricerca e di essere consapevoli che il mancato svolgimento del periodo all'estero comporterà la revoca dell'intera borsa di studio;
 - di non beneficiare, al momento di presentazione dell'istanza di assegnazione della Borsa di Dottorato, di altre borse a qualsiasi titolo conferite, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di dottorato di ricerca regionale, fatta eccezione a quelle ammissibili ai sensi della normativa vigente.
3. I destinatari assegnatari delle borse di dottorato di ricerca in co-tutoraggio (tipologia B) devono dichiarare la disponibilità allo svolgimento del tema di ricerca del percorso di formazione dottorale in collaborazione con l'Ente di Ricerca, IRCCS o Organismo di ricerca individuato dall'Università, secondo quanto riportato nell'avviso di selezione;
4. Nella selezione dei destinatari, l'Università garantisce che, in caso di parità di punteggio, la Borsa sia assegnata al candidato più giovane.
5. L'Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, prima dell'assegnazione della Borsa.
6. L'Università garantisce l'attivazione di procedure di selezione/individuazione dei dottorandi improntate a trasparenza, imparzialità e pubblicità, e di pari opportunità di genere e non discriminazione, secondo quanto previsto dai regolamenti UE e dai propri regolamenti di ateneo, dando evidenza all'atto dell'assegnazione che trattasi di borse finanziate a valere su risorse del PR FSE+ Sicilia 2021-2027, mediante anche la pubblicazione ed adeguata informativa sul proprio sito internet istituzionale.
7. L'Università assicura che la candidatura alle borse regionali di dottorato di ricerca avvenga senza costi ricadenti sui potenziali destinatari.

Articolo 6 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. Le proposte progettuali presentate da ciascun Ateneo dovranno prevedere percorsi di dottorato di ricerca coerenti con almeno una Traiettoria di innovazione della Strategia "S3 Sicilia 2021-2027" (DGR n. 290 del 31/05/2022) valorizzando almeno una Tecnologia abilitante chiave (KET) tra quelle ivi previste.
2. La proposta dovrà evidenziare il contributo alla formazione di elevate conoscenze e competenze specialistiche essenziali per la valorizzazione della capacità dell'Unione in materia di *innovazione digitale*,

tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie, in ambiti cruciali per il successo dei settori STEP, al fine di realizzare al meglio il potenziale delle transizioni verde e digitale¹.

3. Inoltre, i corsi di dottorato di ricerca proposti dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:
 - riguardare aree disciplinari e sviluppare tematiche di ricerca coerenti al fabbisogno regionale di sviluppo, crescita e qualificazione territoriale;
 - avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
 - prevedere la realizzazione del percorso formativo e di ricerca in Sicilia, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso Istituzioni diverse dall'Università sede del dottorato;
 - prevedere periodi di studio e ricerca all'estero per un periodo compreso tra un minimo di 8 mesi e un massimo di 12 mesi nel triennio, garantendo due periodi di permanenza continuativa di almeno 4 mesi.
4. Nell'ambito dei percorsi di dottorato proposti per l'attribuzione delle Borse regionali le singole Università avviano le procedure di selezione dei destinatari, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente avviso.
5. Con riferimento alle sole borse di dottorato in co-tutoraggio (borse di tipologia B), le stesse saranno attivate nell'ambito dei corsi di dottorato annualmente accreditati, su tematiche di interesse comune individuate con EPR/IRCCS/OdR, delle quali sarà data informazione ai destinatari.
6. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal MUR e dai regolamenti delle Università. Le borse regionali devono essere attivate in ogni caso entro il 31 dicembre 2024 (per la II finestra, entro il 31 dicembre 2025).
7. In relazione ai corsi di dottorato proposti, per ciascun ciclo dottorale oggetto dell'avviso, potranno essere attribuite un numero di borse massimo di tipologia A e B pari a quello previsto per la classe dimensionale di appartenenza, a condizione che risultino un altrettanto pari numero di borse di dottorato finanziate dall'Università (borse aggiuntive).
8. Le borse regionali destinate al sostegno dei corsi di dottorato di interesse nazionale (Tipologia C) verranno attribuite con le modalità previste all'art. 3 a condizione che risulti attivato il corso di dottorato nazionale nell'anno accademico di riferimento dell'istanza. Nel caso di mancata attivazione del corso e/o delle borse regionali, l'Università decade dall'attribuzione del relativo finanziamento.
9. L'assegnazione delle Borse è prevista per l'A.A. di riferimento di ciascuna finestra di presentazione e copre la durata ordinamentale del dottorato, ovvero, al massimo trentasei mensilità a partire dall'avvio del percorso di dottorato. Tale durata non può essere estesa.
10. Nella predisposizione della proposta progettuale, le Università devono tenere conto dei principi orizzontali di parità tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione, cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 oltre che del contributo allo sviluppo sostenibile e alle priorità climatiche ed ambientali, al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH).

¹ Regolamento UE(UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e Comunicazione della Commissione (C/2024/3209) "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".

Articolo 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, per ciascuna finestra di presentazione, i Soggetti proponenti dovranno produrre una sola istanza, contenente la seguente documentazione:
 - **Domanda di finanziamento** (Allegato A), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università.
Dovrà essere presentata un'unica istanza di finanziamento per tutti i corsi di dottorato rispondenti alle caratteristiche richieste dall'avviso e deliberati dal competente organo accademico per l'anno accademico di riferimento, accreditati o in corso di accreditamento ai sensi del Decreto MUR.
 - **Formulario** (Allegato B), da compilare per la proposta nella sua interezza, completo della documentazione richiesta nel modello allegato, sottoscritto a pena di inammissibilità con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università.
 - **Schede corso di dottorato** (Allegato C), allegate al formulario, compilate per ciascun corso di dottorato e sottoscritte dal Coordinatore del corso di dottorato.
 - **Accordo di co-tutoraggio** (Allegato D) da produrre solo nel caso di corsi con borse in co-tutoraggio (tipologia B), sottoscritta dal coordinatore del corso di dottorato e dal legale rappresentante del Soggetto in co-tutoraggio.
 - **Piano finanziario** (Allegato E), sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università.

I dati della proposta con riferimento alle borse regionali dovranno essere riportati sinteticamente nel file excel **"Riepilogo dati candidatura"** (file excel editabile) da produrre insieme agli allegati sopra elencati.

Il fac-simile di tali documenti sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it/ nella sezione dedicata al Dipartimento e sul sito internet del PR FSE+ <http://www.sicilia-fse.it>.

2. Con riferimento alla prima finestra di presentazione, a pena di irricevibilità, la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inviata in formato PDF tramite posta elettronica certificata ("PEC"), al Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it **alla c.a. del Servizio 3 entro e non oltre le ore 23:59:59 del 24 luglio 2024**. Al riguardo, farà fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna.
3. L'Amministrazione, con apposito decreto da pubblicare sul sito istituzionale e sul sito del PR FSE+ 2021-27, fisserà i termini di apertura e scadenza della seconda finestra di presentazione delle istanze per l'A.A. 2025-2026.
4. La documentazione deve pervenire mediante la casella di posta elettronica certificata in corso di validità secondo le vigenti disposizioni (cfr. articolo 65, D.Lgs. n. 82/2005) associata all'identità del Soggetto proponente.
5. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente o per ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.
6. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail, all'indirizzo del Servizio 3, servizio3.istruzione@regione.sicilia.it. Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet del PR, <http://www.sicilia-fse.it>, alla sezione Bandi e Avvisi.

Articolo 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità

1. Le proposte progettuali pervenute nell'ambito di ciascuna finestra di presentazione, sono ritenute irricevibili, se:
 - pervenute oltre i termini previsti;
 - trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
 - non sottoscritte con le modalità ed i termini indicati all'articolo 7.
2. Le proposte progettuali sono ritenute inammissibili, se:
 - presentate da un soggetto non ricompreso tra quelli indicati al precedente articolo 4;
 - non corredate da tutta la documentazione richiesta come indicato all'art. 7;
 - non riferite a corsi di dottorato accreditati dal MUR, o con richiesta di accreditamento presentata al MUR, per l'A.A. di riferimento della finestra (I finestra A.A. 2024-25 - 40° ciclo; II finestra A.A. 2024-25 - 41° ciclo);
 - non riferite ad attività di alta formazione dottorale oggetto del presente Avviso;
 - mancanti dell'assunzione degli impegni previsti nella domanda di finanziamento secondo quanto previsto nell'Allegato A del presente Avviso.
3. L'istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità è eseguita a cura del competente Servizio del Dipartimento.
4. Completata l'istruttoria, il Servizio dà comunicazione a mezzo PEC ai Soggetti proponenti non ammessi delle cause di irricevibilità/inammissibilità, concedendo un termine per presentare eventuali osservazioni. Nelle more del ricevimento e della verifica delle eventuali osservazioni presentate da parte dei Soggetti proponenti non ammessi, la Commissione può procedere alla valutazione tecnica delle proposte progettuali ammesse.

Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte è affidata ad una apposita Commissione interna, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento. Ai componenti non sarà riconosciuto nessun compenso o rimborso a qualsiasi titolo.
2. La Commissione valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri di valutazione		Punteggio massimo	Soglia minima
A. Coerenza e qualità progettuale (Max70 punti)	A.1) Coerenza della proposta progettuale con la strategia del PR FSE+ e contributo all'innalzamento dei livelli di competenze in linea con le esigenze di innovazione e del mercato.	Insufficiente 0 - 5 Sufficiente 6 - 7 Buono 8 - 10	8
	A.2) Qualità e chiarezza espositiva della proposta progettuale, con particolare riferimento a obiettivi, attività previste, risultati attesi dei corsi di dottorato proposti e alla completezza del quadro logico di progetto.	Insufficiente 0 - 6 Sufficiente 7 - 13 Buono 14 - 16 Ottimo 17 - 20	14
	A.3) Adeguatezza della proposta progettuale rispetto alle sfide e traiettorie di innovazione individuate dalla S3-Sicilia 2021-2027 (cfr. Allegato 1 avviso).	Insufficiente 0 - 6 Sufficiente 7 - 13 Buono 14 - 16 Ottimo 17 - 20	14

	A.4) Contributo alla formazione di elevate conoscenze e competenze specialistiche essenziali per la valorizzazione della capacità dell'Unione in materia di innovazione digitale, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie in ambiti cruciali per i settori STEP, al fine di realizzare al meglio il potenziale delle transizioni verde e digitale.	Insufficiente 0 - 5 Sufficiente 6 - 7 Buono 8 - 10	6
	A.5) Valorizzazione delle sinergie della proposta complessiva con il sistema della ricerca e il mondo produttivo (collaborazioni con altri atenei italiani e stranieri e con centri di ricerca nazionali ed internazionali, modalità di interazione con il sistema imprenditoriale e/o pubblico).	Insufficiente 0 - 5 Sufficiente 6 - 7 Buono 8 - 10	6
B. Coerenza con i principi orizzontali del PR FSE+ 21-27 (Max 20 punti)	B.1) Contributo al perseguimento dei principi contenuti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (principi di pari opportunità e non discriminazione, parità di genere).	Insufficiente 0 - 5 Sufficiente 6 - 7 Buono 8 - 10	6
	B.2) Contributo al perseguimento del principio orizzontale di sviluppo sostenibile	Insufficiente 0 - 5 Sufficiente 6 - 7 Buono 8 - 10	6
C. Criteri Premiali (Max 10 punti)	C.1) Collaborazioni con le Infrastrutture per la ricerca (IR) presenti nel territorio nazionale (incluse del PNIR 2021-2027)	Assenza 0 Presenza 5	-
	C.2) Numero di Accordi con altri organismi di alta formazione e ricerca di altre regioni italiane e/o di altri paesi UE, per scambio docenti e di buone pratiche in materia di metodologie e strumentazioni didattiche e/o di mobilità studenti.	Punti 1 per ogni accordo fino a massimo punti 5	-
Max 100 punti	TOTALE	100	60

3. Con riferimento al criterio "A2) Qualità e chiarezza espositiva della proposta progettuale, con particolare riferimento a obiettivi, attività previste, risultati attesi e alla completezza del quadro logico di progetto", la proposta dovrà esplicitare le informazioni riguardo a:
- obiettivi della formazione durante il percorso dottorale sia per attività didattiche e di apprendimento, che per attività applicate in strutture e laboratori di ricerca e/o ambiente di lavoro;
 - capacità dell'Ateneo di favorire e supportare i dottorandi nella finalizzazione del previsto periodo di studi e ricerca all'estero;
 - modalità di supervisione tutoriale degli specializzandi, con riferimento anche alle modalità della

eventuale co-tutela nel percorso di studi dottorali e/o per la predisposizione della tesi finale;

- valorizzazione dei risultati del percorso formativo e di ricerca.

4. Con riferimento al criterio “C.2) Numero di Accordi con altri organismi di alta formazione e ricerca di altre regioni italiane e/o di altri paesi UE, per scambio docenti e di buone pratiche in materia di metodologie e strumentazioni didattiche e/o di mobilità studenti”, l’Università proponente dovrà riportare nella proposta elenco dettagliato degli Accordi allegando copia degli stessi o, in alternativa, dettaglio/stampa pdf della sezione del sito istituzionale di ateneo dove sono pubblicati e/o indicazione del link.
5. Nella fase di istruttoria e valutazione è assicurata ai Soggetti proponenti la partecipazione al procedimento secondo la normativa vigente e potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.
6. Nella fase di valutazione, il punteggio è attribuito sulla base di un giudizio di merito fondato sulle informazioni contenute nella proposta progettuale nella sua interezza, assegnando un punteggio pari a zero in assenza di informazioni o non pertinenza delle stesse.

Approvazione delle graduatorie

1. Una proposta progettuale può essere ammessa a finanziamento qualora il punteggio ottenuto in sede di valutazione non sia inferiore a **60/100**. La graduatoria sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio ed entro i limiti del valore massimo della proposta, determinato dalla classe dimensionale di appartenenza e dal numero massimo e tipologia di Borse come individuati nell’Avviso.
2. Il finanziamento dei progetti approvati è concesso, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso, nei limiti delle risorse disponibili e a valere sul presente Avviso. L’Amministrazione si riserva di procedere ai controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Università, in ogni fase del procedimento.
3. A conclusione delle fasi di istruttoria (ricevibilità ed ammissibilità) e di valutazione, per ciascuna finestra, il Dipartimento predisporrà la graduatoria delle proposte progettuali, composta dai seguenti elenchi:
 - Inammissibili;
 - Ammessi a finanziamento;
 - Esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente.
4. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Dipartimento, in via provvisoria, con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito del PR, in atto www.sicilia-fse.it. Il Decreto assegna il termine per eventuali osservazioni. Al fine di rendere celere il relativo procedimento, l’Amministrazione si riserva di notificare alle Università interessate il provvedimento.
5. Successivamente, sarà predisposto il Decreto del Dirigente Generale di approvazione delle graduatorie definitive, e contestuale finanziamento ed impegno, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, nonché sul sito internet www.sicilia-fse.it e sulla GURS, anche per estratto.
6. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili (ad es. per importi richiesti inferiori al massimo concedibile o per importi delle borse inferiori all’importo massimo) potranno, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, e senza alcun diritto dei soggetti partecipanti all’avviso, essere destinate all’attivazione di ulteriori borse nell’ambito dei corsi di dottorato proposti nella seconda finestra.
7. Le Università non potranno modificare né sostituire gli ambiti disciplinari dei corsi di dottorato oggetto delle proposte formative dopo l’ammissione a finanziamento. L’impossibilità di attivazione dei dottorati ammessi e relative borse regionali, comporterà la rinuncia al finanziamento riconosciuto, per il valore corrispondente alla/e relativa/e Borsa/e di dottorato.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. Il soggetto attuatore (Beneficiario) ammesso al finanziamento sarà tenuto a pena di revoca dello stesso a:
 - sottoscrivere l'atto di adesione secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento (pubblicazione sito istituzionale e del PR FSE+);
 - realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Avviso e nella normativa di riferimento;
 - assicurare idonea informazione e pubblicità degli interventi finanziati a valere sul presente Avviso, secondo principi di trasparenza e parità di accesso verso i potenziali destinatari;
 - accettare i relativi controlli da parte della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati, garantendo la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche, nonché assicurando la presenza del personale interessato;
 - redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nell'atto di adesione sottoscritto e nel Vademecum;
 - esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
 - mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
 - fornire, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, tutti i dati di monitoraggio attinenti alla realizzazione del progetto finanziato, alle scadenze stabilite nel Vademecum;
 - fornire le ulteriori informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Amministrazione inerenti l'operazione finanziata entro i termini fissati;
 - rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo articolo 11 del presente Avviso.
2. I Soggetti attuatori sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta ammessa a finanziamento. In particolare, tali Soggetti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione sulla base di quanto previsto dai Regolamenti (UE).

Articolo 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. I pagamenti da parte del Dipartimento in favore dei Beneficiari saranno effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:
 - un anticipo pari al 30% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto, dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione e la comunicazione dell'attivazione delle Borse di dottorato previste;
 - un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle Borse effettivamente attivate, in seguito alla realizzazione dell'attività a copertura almeno del 50% del primo anticipo ricevuto, debitamente verificata da parte del servizio competente del Dipartimento;
 - un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle Borse effettivamente attivate ed attive, a seguito della realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 100% del primo anticipo e del 50% del secondo pagamento ricevuto, debitamente verificata da parte del Servizio competente del Dipartimento;
 - il saldo finale a conclusione delle attività finanziate, debitamente verificate da parte del Servizio competente del Dipartimento.
- In caso di Università non statali, il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di idonea

garanzia fideiussoria.

2. L'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è subordinata:

- a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista all'articolo 13 del presente Avviso, comprovante l'avanzamento richiesto;
- b) all'inserimento ed alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento del progetto da parte del Soggetto attuatore, secondo le scadenze previste;
- c) ai controlli positivi da parte del servizio competente del Dipartimento sulla documentazione presentata;
- d) alla presentazione di apposita richiesta da parte del Soggetto attuatore.

I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale dall'Università di riferimento.

I documenti giustificativi delle attività realizzate dovranno essere conservati ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Articolo 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A seguito dell'approvazione della proposta progettuale e della relativa ammissione al finanziamento, il soggetto proponente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
2. In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, riportando in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Il CUP, ove non noto, sarà richiesto dal competente Dipartimento (ove richiesto, a seguito di apposita delega). Il soggetto proponente, nel caso di eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
4. Si rinvia, inoltre, all'art. 6, Legge n. 136/2010 e s.m.i, per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

Articolo 12 - GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

1. In conformità con l'art. 53, comma 3, lettera d), Regolamento UE n. 1060/2021, gli interventi per le borse regionali di dottorato finanziati a valere sul presente Avviso sono gestiti attraverso l'applicazione di Unità di Costi Standard (UCS).
2. Il valore dell'UCS è stato determinato in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento (UE) che sottende l'attuazione del ciclo programmatico 2021/27, che prevede la possibilità di determinare gli importi "*conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario*".
3. Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard della borsa regionale di dottorato di ricerca, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato, per ciascuna borsa regionale, dal prodotto tra il valore del costo standard mensile (UCS) corrispettivo previsto per il numero di mesi di realizzazione dell'attività.

4. Per la quantificazione dell'UCS è preso a riferimento la disciplina della borsa di dottorato di ricerca ed il valore della stessa, in applicazione delle norme previste dal DM n. 247 del 25 febbraio 2022 che ha fissato in € 16.243,00 l'importo annuo al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e, al fine di valorizzare l'attività di ricerca all'estero dei dottorandi, l'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Pertanto, l'importo complessivo massimo riconoscibile per ciascuna borsa è pari a **€ 74.999,82** per l'intero triennio nel caso di Borse di tipologia A e B, mentre nel caso di Borse regionali di dottorato di interesse nazionale (DIN - tipologia C) è pari ad **€ 79.872,72**, suddiviso come segue:

- un periodo standard di 24 mesi per il quale è corrisposta una borsa del valore annuo pari a € 16.243,00 a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università (2/3 INPS) fino all'importo massimo annuo di € 3.793,32 (importo complessivo per l'intero periodo di 24 mesi € 40.072,56 comprensivo di quota oneri accessori INPS a carico dell'Università). Tale periodo nazionale è elevabile fino a 28 mesi (con conseguente ricalcolo degli importi complessivi) in funzione della durata di permanenza all'estero;
- un periodo all'estero (di durata non inferiore a 8 mesi) per il quale è corrisposta una borsa riconosciuta dal FSE+ per la durata massima di 12 mesi, dell'importo massimo di € 24.364,50 a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università proponente fino all'importo massimo di € 5.689,80 (importo complessivo massimo per l'intero periodo di 12 mesi € 30.054,36)². La borsa per il periodo all'estero sarà riconosciuta solo per i periodi effettivi autorizzati dal coordinatore del corso e comunicati al Dipartimento svolti all'estero nel rispetto delle previsioni dell'avviso.

Ne deriva su base mensile quanto segue in termini di UCS adottate dal presente Avviso:

- UCS borsa mensile nazionale pari a **€ 1.669,69**
- UCS borsa mensile per periodo all'estero (min 8 e max 12 mesi) **€ 2.504,53**.

5. Al valore della borsa determinato come sopra si aggiunge, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del Decreto MUR n. 226/2021 il riconoscimento di costo unitario pari ad un importo annuo del 10% del valore base della borsa quale "budget di ricerca" al dottorando, per le borse di tipologia A e B, pari ad € 1.624,30 (€ 4.872,90 nel triennio). Nel caso di Dottorati di interesse nazionale (DIN – borse tipologia C) il budget, in conformità all'art. 11 co. 2 lett. d) del Decreto MUR 226/2021, è elevato al 20% del valore base della borsa e, pertanto, è determinato in € 3.248,60 annuo (€ 9.475,80 nel triennio). Il Budget è erogato dall'Università al dottorando secondo le procedure del Regolamento interno di ateneo, A conclusione di ciascun anno del corso di dottorato il Coordinatore del corso di dottorato dovrà attestare l'importo rendicontato per ciascuna borsa secondo le procedure del medesimo Regolamento interno e, in sede di rendicontazione finale, presentare idonea attestazione per il triennio ed il regolare completamento della rendicontazione secondo le richiamate procedure interne di ateneo.

6. Al fine di dare impulso al coordinamento della formazione dottorale, ciascuna Università potrà richiedere un importo non superiore al 5% dell'importo corrispondente alle borse regionali di dottorato di ricerca di cui si chiede il finanziamento, da destinare ad attività di supporto alla *Governance e di formazione delle competenze trasversali dei dottorandi* (Governance - D). Tale importo dovrà essere gestito con il

²Gli importi sono calcolati per i periodi nazionale ed estero sulla base delle aliquote INPS vigenti dall'1/01/2024. Eventuali successive variazioni in aumento delle aliquote INPS sono a carico dell'ente erogante (Università); eventuali riduzioni delle aliquote INPS non determinano economie utilizzabili dai soggetti beneficiari e comporteranno una rideterminazione del parametro UCS riconosciuto. Ai fini del calcolo sono fatti salvi eventuali scostamenti derivanti da arrotondamenti.

coordinamento della struttura preposta (scuola o ufficio dottorati) e dovrà essere rendicontato a costi reali in conformità alle disposizioni del Vademecum, unitamente alla presentazione di una relazione finale a firma della struttura di coordinamento dei dottorati. L'importo per attività di "Governance" andrà richiesto in sede di domanda e potrà essere utilizzato, a seguito di specifica progettazione declinata e allegata all'atto di adesione, esclusivamente per le seguenti voci di spesa:

- B3.2 - Incontri e Seminari (tale voce comprende: relatori, affitto sala e attrezzature, servizi di supporto, ospitalità dei partecipanti, realizzazione materiale divulgativo)
 - B2.1 - Docenza interna (per formazione di gruppo dei dottorandi)
 - B2.2 - Docenza esterna (per formazione di gruppo dei dottorandi)
 - B2.14 Viaggi di studio dei partecipanti e B2.15 Viaggi e trasferte personale; la somma delle due voci di costo è ammessa fino al limite massimo del 20% del valore dell'attività di Governace, per attività strettamente connesse alla valorizzazione della figura del dottorato.
 - B4.5 - Costi di monitoraggio esterno (REO);
 - Voucher di conciliazione (voce D.4) per i dottorandi con carichi di cura (con importo individuale non superiore ad € 3.000,00 nel triennio)
7. L'importo per ogni Borsa è da considerarsi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, compresa la maggiorazione per i periodi di permanenza all'estero a valere sull'avviso (durata massima riconosciuta 12 mesi). Eventuali importi eccedenti sono a carico dell'Università e non verranno rimborsati.
 8. Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per l'erogazione di borse a favore di dottorandi ammessi ai corsi finanziati nell'ambito del presente Avviso. L'importo dell'UCS di cui sopra comprende la corrispondente quota di oneri contributivi accessori a carico dell'Università, secondo le aliquote INPS in vigore per l'anno 2024. Eventuali maggiori costi derivanti dalla revisione delle aliquote contributive vigenti ricadono sull'Università.
 9. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dal Vademecum del PR FSE+ 2021/2027, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dal CdR e dall'AdG a dimostrazione dell'attività realizzata, o delle spese sostenute, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento.
 10. Le verifiche da parte dell'Amministrazione o degli organismi deputati o incaricati del controllo richiederanno la documentazione di supporto per giustificare sia le quantità dichiarate e sia la qualità del progetto realizzato, al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate nel rispetto della proposta progettuale approvata e delle condizioni richieste dall'Avviso.

Articolo 13 - NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Disciplina degli aspetti gestionali

La gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività relative alle operazioni finanziate a valere sul presente Avviso devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum e Manuale delle procedure dell'AdG per il PR FSE+ Sicilia 2021/2027, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso.

In ragione della natura degli interventi finanziati (Borse regionali di dottorato di ricerca) è ammesso l'avvio anticipato, ove ne ricorrano i presupposti. Pertanto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di ammissione a finanziamento e di impegno, i percorsi di dottorato potranno essere avviati sotto responsabilità di avvio anticipato, nel rispetto della data di inizio stabilita dal MUR a livello nazionale e fatto salvo il riconoscimento delle relative attività svolte dal dottorando.

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, l'Università, in qualità di soggetto beneficiario, sottoscrive apposito atto di adesione con la Regione, sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione.

Il soggetto beneficiario deve:

- (i) comunicare l'inizio delle attività progettuali almeno 10 giorni lavorativi prima dell'effettivo avvio, fatto salvo l'avvio anticipato;
- (ii) trasmettere l'elenco dei soggetti assegnatari delle Borse regionali e delle altre borse assegnate a valere su fondi nazionali (o altre fonti di finanziamento);
- (iii) dare comunicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle Borse di Dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco;
- (iv) far compilare ai dottorandi assegnatari delle Borse la domanda di iscrizione agli interventi FSE utilizzando il modello previsto dal vademecum (allegato 3 del Vademecum – con relativo caricamento dati sul sistema informativo) e far sottoscrivere loro un atto unilaterale di impegno che riporti requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti necessari per l'acquisizione ed il mantenimento della Borsa, con esplicito riferimento al soggiorno all'estero e al co-tutoraggio ove previsto (secondo il modello predisposto dall'Amministrazione);
- (v) comunicare alla Regione il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato;
- (vi) far pervenire bimestralmente alle scadenze previste dal Vademecum i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa UE e le indicazioni fornite dal Dipartimento utilizzando il modello previsto (Allegato 8 del Vademecum), nonché altri dati informativi su richiesta della Regione;
- (vii) conformarsi al sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) del PR FSE+ Sicilia 2021/2027 ed al relativo sistema informativo, ad ogni altra disposizione emanata dal Dipartimento, nonché a riversare i dati dell'operazione – oltre agli ulteriori che si rendessero necessari - nel sistema informativo ai fini dell'attuazione e della rendicontazione. Gli adempimenti sul monitoraggio, e in generale l'implementazione del sistema informativo del PR FSE+, sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti e il mancato adempimento può determinare l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento.
- (viii) comunicare, al termine di ciascun anno di corso, l'ammissione dei dottorandi all'anno successivo e trasmettere le attestazioni richieste (in relazione al budget del dottorando ed alla attività di Governance).

I dottorandi assegnatari delle Borse regionali devono produrre bimestralmente una breve relazione dell'attività realizzata e, al termine di ogni anno di corso, una relazione dettagliata sulle attività di ricerca e/o di studio e/o tirocinio intraprese, sui principali risultati, sul grado di soddisfazione delle attività condotte, sul soggiorno all'estero, ove già svolto o in corso di svolgimento utilizzando il modello previsto (Allegato 16 del Vademecum).

Per il riconoscimento della borsa per il periodo di studi dottorali effettuato all'estero sarà necessaria preventiva comunicazione al Servizio 3 corredata dalla seguente documentazione:

- autorizzazione rilasciata dal Coordinatore del Corso di Dottorato con indicazione del periodo e della Università/Struttura estera di destinazione;
- sintetica relazione delle attività del dottorato da svolgere all'estero;
- dichiarazione di disponibilità della Università/Struttura estera ad ospitare il dottorando, redatta in lingua inglese.

2. Rinunce, sospensioni e casi di subentro

I fondi erogati per il finanziamento delle Borse in favore di dottorandi che rinuncino e interrompano il corso nei primi 2 mesi del primo anno di borsa non sono riconosciuti a rimborso dall'Amministrazione. In caso di possibili rinunce, il Soggetto attuatore è tenuto in ogni caso a richiedere al borsista ed a trasmettere all'Amministrazione una specifica dichiarazione sostitutiva che motivi la rinuncia. Il soggetto attuatore, nel caso di rinunce successive al 2° mese del primo anno, è tenuto in ogni caso a fornire una dichiarazione da parte del Coordinatore del percorso di dottorato, controfirmata dal dottorando, nella quale si riportano le competenze acquisite nel periodo di frequenza.

Nei casi di rinuncia, l'Università potrà procedere all'assegnazione della borsa al candidato ammesso al medesimo corso di dottorato avente i requisiti, secondo l'ordine della graduatoria, previo parere favorevole del Coordinatore del percorso di dottorato. Tali casi dovranno essere comunicati preventivamente all'Amministrazione ai fini delle verifiche di competenza.

I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati all'Amministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione di sospensione della borsa. Non sono riconosciuti eventuali costi aggiuntivi.

3. Modalità di attestazione dei percorsi di dottorato di ricerca

Ai fini della dimostrazione e dell'attestazione delle attività realizzate, il Soggetto attuatore deve trasmettere al Servizio competente del Dipartimento, la seguente documentazione:

Tempistiche	Documenti
Secondo la tempistica definita nell'atto di adesione	<p>Domanda di rimborso intermedia, composta dai seguenti allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato 8 del Vademecum); 2. Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato 15 del Vademecum); 3. Scheda con dettaglio dell'attività realizzata (cfr. Allegato 16 del Vademecum); 4. Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato 19 del Vademecum); 5. Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (ed eventuale documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza).
A conclusione dell'operazione	<p>Domanda di rimborso finale, composta dai seguenti allegati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato 8 del Vademecum);

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato 18 del Vademecum); 3. Scheda con dettaglio dell'attività realizzata (cfr. Allegato 16 del Vademecum); 4. Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato 19 del Vademecum); 5. Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (e.g. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza); 6. Richiesta rendicontazione (cfr. Allegato 22 del Vademecum); 7. Documentazione attestante l'attività complessivamente realizzata ai fini della rendicontazione finale (se prevista).
--	--

Articolo 14 - CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione potrà effettuare verifiche sull'esecuzione da parte delle Università di quanto previsto nelle proposte progettuali, nonché in relazione al rispetto degli adempimenti definiti nel presente Avviso e nell'atto di adesione che regola il rapporto di finanziamento con la Regione, finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stata concessa la sovvenzione, così come stabiliti dall'art. 74, par. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060.
2. Coerentemente con le caratteristiche di tale tipologia di intervento, si procederà alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi:
 - i. mancato avvio dei percorsi entro i termini stabiliti o interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università;
 - ii. mancato rispetto degli obblighi posti a carico dell'Università, di cui al presente Avviso e all'atto di adesione del finanziamento;
 - iii. mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio, finanziario, fisico e procedurale;
 - iv. realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto presentato o mancato svolgimento del periodo minimo di studi e ricerca all'estero da parte del dottorando.
3. Nel caso di mancato conseguimento del titolo, a conclusione del percorso di dottorato di ricerca, il contributo pubblico subirà una riduzione pari al 10% del valore complessivo della relativa Borsa di dottorato.

Articolo 15 – PRINCIPI ORIZZONTALI

1. Le proposte formative presentate, in coerenza con le indicazioni dei Regolamenti UE di riferimento per la Politica di Coesione 2021-2027, dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento dei principi orizzontali e priorità trasversali della programmazione comunitaria: valori della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta), parità di genere, pari opportunità, non discriminazione e accessibilità per le persone con disabilità, sviluppo sostenibile e principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH).
2. Parità tra uomini e donne. L'Amministrazione, anche attraverso l'attuazione dell'Avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione

- di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne. Il Soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti di studio, ricerca e di lavoro, anche con riferimento ad azioni positive di conciliazione, nei quali sono sottorappresentate.
3. Pari opportunità e non discriminazione. In conformità all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, si richiede ai Soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali presentate a valere dell'Avviso, come intendono contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività che intendono attuare.
 4. Sviluppo sostenibile. I soggetti proponenti nella definizione dei percorsi formativi a valutazione sono invitati a tenere in opportuna considerazione il rapporto tra interventi proposti e sostenibilità ambientale ed a promuovere principi di sostenibilità compatibili con le specificità e attività dei profili formati, anche con riferimento al principio DNSH.
 5. Con riferimento all'art. 8 Reg. UE 2021/1057 e art. 69 par. 7 del Reg. UE 2021/1060, si informa che l'AdG ha istituito il Punto di Contatto, il cui indirizzo mail è reperibile sul sito del FSE.

Articolo 16 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Gli Atenei, in quanto beneficiari di risorse a valere sul PR FSE+ Sicilia 2021-27, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione (Reg. (UE) n. 2021/1057). In particolare i soggetti proponenti sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno regionale riportando l'emblema della Regione Siciliana e dell'Unione europea, richiamati dall'Avviso.
2. In tale senso, Il Beneficiario è tenuto ad informare sul sostegno ottenuto nell'ambito del PR FSE+ Sicilia 2021-27:
 - a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando i loghi istituzionali richiamati nell'Avviso;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto in un luogo facilmente visibile al pubblico;
 - c) utilizzando i seguenti emblemi nella documentazione di progetto e nelle comunicazioni, informazioni e pubblicità relative al progetto:



3. Inoltre il soggetto attuatore garantirà che i destinatari siano informati in merito al sostegno del FSE+: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per i partecipanti, deve contenere indicazione da cui risulti che il progetto e le borse regionali si collocano nell'ambito degli interventi cofinanziati dall'UE - PR FSE+ Sicilia 2021-27.

Articolo 17 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

4. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia l'Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare i prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati.

Articolo 18 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal Soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - a) registrare i dati relativi ai Soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
 - b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
 - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione;
 - e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

Articolo 19 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei Soggetti attuatori (Beneficiari) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.
2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione dell'Avviso si rinvia al Vademecum nella versione vigente.

Articolo 20 - RESPONSABILE E TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del "Servizio 3 - "Programmazione e Gestione Interventi in materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica" del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.
2. Il termine per la conclusione del procedimento, in seguito alla realizzazione dell'operazione, è fissato al 31 dicembre 2028 e, si intende esteso entro il periodo di eleggibilità della spesa del PR FSE+ Sicilia 2021/27.

Articolo 21 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi fase del procedimento, senza che per questo i Soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Sicilia. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

Articolo 22 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Palermo.

Articolo 23 - ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:
 - *Allegato A* - Domanda di finanziamento
 - *Allegato B* – Formulario
 - *Allegato C* - Scheda corso di dottorato
 - *Allegato D* – Accordo di co-tutoraggio
 - *Allegato E* - Piano finanziario
 - *Allegato F* - Riepilogo dati candidatura (file excel da produrre in formato editabile)
 - *Allegato 1* – Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente “S3 Sicilia 2021-27” - Ambiti, traiettorie e Kets
 - *Allegato 2* – Quadro normativo e acronimi utilizzati nell'avviso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Francesco Pinelli

IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanna Segreto